



ASSOCIAZIONE
EMMAUS

Via Santi 451 - 95034 Bronte (CT) - C.F. 93216550876
e-mail : assoc.emmaus-bronte@libero.it



Verbale di Assemblea del 15 marzo 2021

Oggi quindici marzo dell'anno 2021, alle ore 19,15, si è riunita presso i locali della parrocchia SS. Trinità con sede in Piazza Pio IX, 3, Bronte, l'Assemblea dell'Associazione EMMAUS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, il sign. Daquino Alfio che, constatato che sono presenti tutti i soci aventi diritto al voto, tranne la Sign. Candida Russo assente per motivi di salute, la quale consegna la delega di voto al presidente, dichiara l'Assemblea validamente costituita, e chiama a fungere da segretaria verbalizzante della seduta la Signora Calà Impirotta Maria Catena.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare l'iter della suddetta Associazione. Premette che :

- L'Associazione Emmaus-onlus, risulta registrata presso l'Agenzia di Catania il 02-10-2017 al n. 4450 serie 3 e possiede il codice Fiscale 93216550876 ;
- E' iscritta al registro delle Onlus nel settore 1 - assistenza sociale e socio sanitaria Presso l'Agenzia delle Entrate Regione Sicilia del 08-11-2017 con prot. 79332 ;
- che il 1 settembre del 2020 con verbale N 18 è stato approvato e deliberato la modifica dello Statuto Associazione Emmaus-onlus ; modifica deposita presso l'Agenzia delle Entrate sede di Adrano il 29 dicembre 2020 -registrata al Nr 4872 ser.3 ;
- il 3 luglio 2017 veniva pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO , n. 117 Codice del Terzo settore, e ss.mm.ii . Successivamente vengono pubblicati varie modifiche e decreti ministeriali per l'attuazione del "Registro unico nazionale del Terzo settore ".

Dopo aver illustrato il percorso legislativo, il presidente affronta il primo punto all'ordine del giorno :

- 1) modifica dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017, e la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo. Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità. L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:30 previa redazione, lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

I soci Fondatori

Toscano Nussio
Mare Thureh
Luigi Greco

Il Presidente

Alfio Daquino

La Segretaria

M. Catena Calà Impirotta

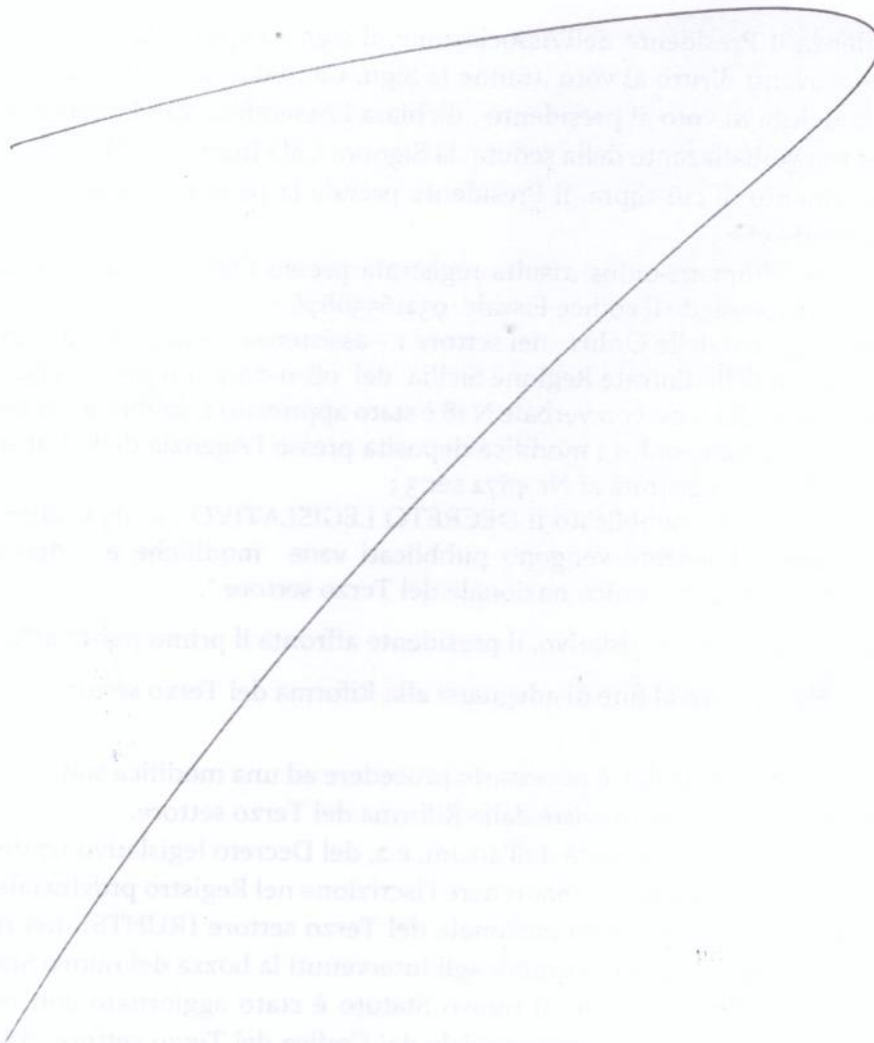
Agenzia
Entrate
reazione Provinciale di Catania

Ufficio Territoriale di Giarre
ATTO REGISTRATO IL **23 MAR 2021**
N. **334** SERIE **3**
TOE ATTO INFID

OPERATORE
S. CARUSO



0077.552 c/m



EMMAUS

ASST
EMMAUS
Sant'4
Bronte (CT)
C.F. 932

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“ EMMAUS ”

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata “EMMAUS”, in sigla Emmaus-APS, con sede legale in Bronte in via Santi 427.

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione si iscriverà al “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” si impegnerà all'uso della locuzione < Associazione di Promozione Sociale > , ha competenze regionali, potrà istituire sedi operative e secondarie ,mediante delibere dell'assemblea dei soci, inoltre, può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto e degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 2 FINALITÀ E ATTIVITÀ

2.1 L'Associazione è costituita per svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità formative, educative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2. Scopo dell'Associazione è svolgere attività e servizi di solidarietà per contribuire all'assistenza, recupero, promozione e integrazione di persone moralmente e fisicamente bisognose. Si propone altresì di promuovere studi, ricerche, convegni e qualsiasi altra attività che possa far maturare una cultura di accoglienza, di fratellanza e di solidarietà sociale.

2.3. L'Associazione può svolgere attività ricreative, culturali e sociali nonché nei settori dello sport; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni..

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117,

2.4. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- A. offrire assistenza morale e materiale a minori, inabili, anziani, tossicodipendenti, immigrati e chiunque altro possa trovarsi in stato di indigenza e di bisogno e in condizione di disagio economico;
- B. gestire, direttamente o in collaborazione, strutture diurne o residenziali, quali case-famiglia, comunità-alloggio, centri giovanili e sportivi e quant'altro previsto dalle leggi nazionali e locali;
- C. promuovere e organizzare attività che favoriscano la sensibilizzazione sui problemi sociali e umani summenzionati; salvaguardia e condizioni ambientali; tutele e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del paesaggio.
- D. organizzare momenti di confronto e di verifica fra i soci e con altre realtà operative similari, nazionali ed estere;
- E. curare la formazione morale e professionale dei volontari aderenti all'associazione ed all'uopo organizzare convegni e stages con l'intervento di esponenti di rilievo nei settori sociali interessanti l'attività sociale;
- F. realizzare centri-studi e documentazione forniti di biblioteca e documentazioni audiovisive per consentire un costante aggiornamento sulle problematiche di disagio dei soggetti;
- G. creare un foglio mensile interno per la formazione e informazione delle attività promosse dall'associazione;
- H. collaborare con gli Enti istituzionali, pubblici e privati, per la realizzazione di programmi e di attività volte all'integrazione dei soggetti svantaggiati e ad un loro migliore reinserimento nella collettività;
- I. L. aiutare il reinserimento sociale delle famiglie con problemi di disagio sottolineando il rapporto con i figli; sostenere le famiglie che presentano al loro interno figli diversamente abili; creare iniziative volte ad eliminare l'abbandono del disagio scolastico con i ragazzi; creare iniziative volte a promuovere l'inserimento culturale, sociale e religioso degli extracomunitari;
- J. promuovere attività di beneficenza di cui i benefici saranno i soggetti in difficoltà economica, occupazionale o per opere assistenziali;
- K. promuovere delle attività sportive tese a recuperare i ragazzi con varie problematiche e inserirli in attività di socializzazione, laboratori manuali-teatrali e recupero scolastico;
- L. organizzare campagne di sensibilizzazione; organizzare eventi e occasioni pubbliche di partecipazione ad iniziative culturali, sociali, supportando altre associazioni a scopo sociale, socio-assistenziale e culturale;

- M. offrire informazioni, notizie, dati agli associati relativamente all'attività degli enti locali e all'utilizzo delle risorse pubbliche anche attraverso un sito internet;
- N. collaborare con le strutture pubbliche presenti sul territorio ed utilizzarne le risorse;
- O. promuovere una conoscenza corretta da parte della cittadinanza delle situazioni di disagio sociale, di emarginazione e povertà, di tutte le situazioni a rischio presenti nel territorio, connesse ad ogni titolo alle varie forme di disabilità e disagio; a favorire una cultura della prossimità, dell'incontro e del dialogo abbassando le difese, aprendo le porte, costruendo ponti;
- P. promuovere attività a favore di anziani non autosufficienti e in condizione di disagio;
- Q. creazione, costruzione o attività di gestione per comunità/strutture socio-educative per minori in stato di disagio e centri di aggregazione giovanile e sportivi; centri di accoglienza temporanea o residenziale, centri d'ascolto per ragazzi, giovani ed adulti; ogni altra forma di servizio adeguata al cambiamento sociale, culturale e normativo in materia;
- R. erogazione di sussidi economici a minori e adulti in difficoltà sociale, economica o morale;
- S. una stretta collaborazione con enti pubblici e privati che operano a favore e nell'interesse degli adolescenti e della famiglia, portando il contributo del proprio pensiero, della propria esperienza e delle proprie energie;
- T. organizza iniziative e interventi di qualificazione, aggiornamento, formazione continua e formazione a distanza.

ART. 3 ALTRE INIZIATIVE

3.1 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

3.2 L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

3.3 Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

ART. 4 SOCI - AMMISSIONE

4.1 All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. Il numero degli aderenti è illimitato.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

4.2 Ci sono 3 categorie di soci:

4.2.1 ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

4.2.2 sostenitori/volontari: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie e prestano la propria opera in modo personale e gratuito;

4.2.3. benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione;

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

ART.5 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e su richiesta scritta, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 14: non è consentito riprodurre in alcun modo copia degli atti o di loro parti ;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare la quota sociale secondo l'importo e nei termini annualmente stabiliti dall'Assemblea; rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi;

Gli aderenti all'Associazione svolgeranno la loro attività gratuitamente in modo personale in ragione della disponibilità personale dichiarata tranne che di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento della stessa.

ART. 6 VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

ART. 7 RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde: per morte, recesso o esclusione; oppure : nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo ;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della quota associativa senza giustificato motivo;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute

disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;

- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 8 ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- 8.1. Assemblea degli associati
- 8.2. Consiglio direttivo
- 8.3. Presidente
- 8.4. Tesoriere
- 8.5. Segretario

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8.1.1 L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta anche in calce. Ciascun associato potrà farsi rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta a mezzo lettera o posta elettronica (e-mail; sms) da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

ART.8.1.2 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

ART. 8.1.3 VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

8.1.3.1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Sono ammesse tre deleghe per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

8.1.3.2. L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

ART. 8.2 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e sono rieleggibili. Esso elegge al proprio interno il Presidente e Vice-Presidente ed il Tesoriere, nomina altresì un Segretario che può essere anche un non socio. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi per e-mail o tramite sms, una settimana prima della riunione.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Art. 8.2.1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio nel corso dell'anno sociale, decade dalla carica e non può essere rieletto nell'esercizio successivo

Art. 8.2.2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 8.3 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola conti correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua

attribuzione. In casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ART. 8.3.1 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART.8.4 IL TESORIERE

Il Tesoriere tiene il registro delle entrate e delle uscite, provvede all'esazione delle quote sociali e delle altre entrate dell'Associazione. Rappresenta l'organo garante del controllo delle compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi. Predispone il bilancio o rendiconto economico dell'associazione da sottoporre al consiglio di amministrazione. Invia, il bilancio o rendiconto economico approvato dall'assemblea, al RUNTS entro le scadenze stabilite dal D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art.8.4.1 L'Associazione può intrattenere rapporti di conto corrente bancario il cui potere di firma è dato solo al presidente o se questo concede la delega espressamente al tesoriere.

ART.8.5 IL SEGRETARIO

Il Segretario cura il libro degli associati, la convocazione degli organi sociali, redige gli atti ufficiali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea degli associati e la corrispondenza dell'Associazione. Non ha diritto al voto nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione ove non ne sia membro.

ART. 9 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

➤ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 10 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 11 RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 11.1 BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 12 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 13 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo

quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 14 LIBRI SOCIALI

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà ad indicare il giorno e l'orario nel quale è possibile accedere al luogo dove sono conservati. In particolare, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

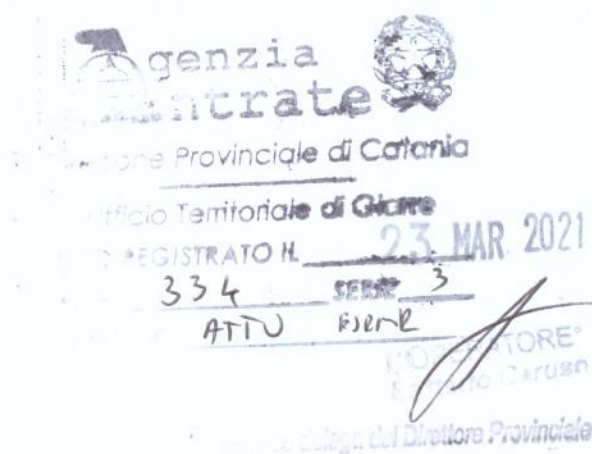
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

ART. 16 NORMA TRANSITORIA

- A. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
- B. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

- C. Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runt.
- D. Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
 - di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- L'associazione ha inoltre l'obbligo di:
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
 - di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 - L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".



3 334 23/03/2021

0,00 TXS21L000334000CC
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TXS

